



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

## ISTITUTO COMPRENSIVO "XXV APRILE"

Via Gramsci, 2 - 4 - 6 01033 CIVITA CASTELLANA (VT)

tel.0761 513060 fax 0761/513362

mail: [vtic81600g@istruzione.it](mailto:vtic81600g@istruzione.it) PEC: [vtic81600g@pec.istruzione.it](mailto:vtic81600g@pec.istruzione.it)

[www.ic25aprile.edu.it](http://www.ic25aprile.edu.it)

Circ. n. 229

Civita Castellana, 03.02.2022

ISTITUTO COMPRENSIVO XXV APRILE  
Prot. 0001052 del 03/02/2022  
IV-8 (Uscita)

Ai Sigg. Genitori degli allievi della classe 3A  
Ai docenti della classe 3A  
Al Comune di Civita Castellana  
Al sito web

### OGGETTO: Disposizioni per 1 caso di Covid-19 in classe 3A nel plesso "L. Iannoni" di Civita Castellana

A seguito delle comunicazioni intercorse si è appurato che vi è stato **un caso** di positività COVID nella classe 3A della Scuola Secondaria di primo grado "L. Iannoni" di Civita Castellana il 2 Febbraio 2022.

In base alla Nota congiunta Ministero dell'Istruzione - Ministero della Sanità n. 11 del 08.01.2021 in applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (vedi pagine seguenti) e su indicazione del Covid Scuola Positivo di Viterbo, **a seguito di una sola positività rilevata nella classe fino ad oggi, le attività didattiche proseguiranno IN PRESENZA secondo le seguenti modalità:**

Per **gli allievi** frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- **attività didattica: IN PRESENZA**, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto, ossia fino al Ossia fino al 12 Febbraio 2022 compreso;
- **misura sanitaria: AUTO-SORVEGLIANZA** (vedi pagine seguenti).

Per **il personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (vedi pagine seguenti).

Solo per gli alunni che siano in isolamento o in quarantena per contatto sarà attiva la didattica a distanza.

**Nelle pagine seguenti si riepilogano le disposizioni vigenti per la scuola secondaria di primo grado.**

**A tutela della salute di tutti si raccomanda il rispetto rigoroso delle disposizioni sanitarie e delle misure anti Covid vigenti.**

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Simona Cicognola

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

## INDICAZIONI IN CASO DI ACCERTATA POSITIVITÀ COVID A SCUOLA CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

*ai sensi della Nota congiunta Ministero dell'Istruzione – Ministero della Sanità n. 11 del 08.012021  
applicativa dell'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1*

### Scuola secondaria di primo grado

<p>In presenza di <b>un solo caso</b> di positività nella classe</p>	<p>Per <b>gli allievi</b> frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>attività didattica:</b> in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;</li> <li>• <b>misura sanitaria:</b> Auto-sorveglianza*</li> </ul> <p>Per il <b>personale (della scuola ed esterno)</b> che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza*.</p>
<p>In presenza di <b>due casi positivi</b> nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:</p>	<p>A) per <b>gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo</b> si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>attività didattica:</b> è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;</li> <li>• <b>misura sanitaria:</b> quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.</li> </ul> <p>B) per <b>gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo</b>, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>attività didattica:</b> in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;</li> <li>• <b>misura sanitaria:</b> Auto-sorveglianza*</li> </ul> <p>Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto - sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.</p> <p>L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.</p> <p>Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente <i>“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”</i>.</p> <p>Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**.</p>
<p>In presenza di <b>almeno tre casi di positività</b> nella classe vengono disposte le seguenti misure.</p>	<p>Per <b>gli allievi</b> frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>attività didattica:</b> è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;</li> <li>• <b>misura sanitaria:</b> si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**.</li> </ul> <p>Per il <b>personale (della scuola ed esterno)</b> che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**.</p>

NB:

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed **introduce, fino al 28 febbraio 2022**, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, **la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.**

\* Il regime precauzionale dell'**Auto-sorveglianza** prevede:

*“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”* (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

\*\* Vedi quanto indicato per i **contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)** nella sintesi del contenuto della Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P riportata nella pagina seguente.

## SINTESI NUOVE DISPOSIZIONI SU QUARANTENE E ISOLAMENTI

Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30-12-2021 applicativa del Decreto-legge 30-12-2021, n. 229

<b>SOGGETTI VENUTI A CONTATTO CON UN POSITIVO</b>	<b>a) Contatti STRETTI (ad alto rischio)</b>	Soggetti <b>non vaccinati</b> <i>oppure</i> <b>che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario</b> (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) <i>oppure</i> <b>che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14giorni:</b>	<b>QUARANTENA</b> della durata di <b>10 giorni</b> dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
		Soggetti <b>che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni</b> , e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:	<b>QUARANTENA</b> della durata di <b>5 giorni</b> , purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
		Soggetti <b>asintomatici</b> <b>1. che abbiano ricevuto la dose booster</b> <i>oppure</i> <b>2. che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti</b> <i>oppure</i> <b>3. che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120giorni precedenti</b>	<b>NON SI APPLICA LA QUARANTENA</b> , ma è fatto <b>obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni</b> dall'ultima esposizione al caso. <b>Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.</b>
	<b>b) Contatti OCCASIONALI (a basso rischio)</b>	Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche FFP2:	<b>NON È NECESSARIA LA QUARANTENA</b> , ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.
		NB: Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina:	tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
<b>SOGGETTI POSITIVI AL COVID</b>	<b>ISOLAMENTO</b>	<b>Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni:</b>	<b>L'ISOLAMENTO</b> può essere ridotto da <b>10 a 7 giorni</b> , purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da <b>almeno 3 giorni</b> e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un <b>test molecolare o antigenico con risultato negativo.</b>

NB: Per **contatto a basso rischio**, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.